

REGOLAMENTO DEL COMITATO ETICO PER LA PRATICA CLINICA DELL'ULSS N. 1 DOLOMITI (27.11.2024))

Art. 1 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina il funzionamento del Comitato Etico per la pratica clinica dell'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti, di seguito denominato Comitato, istituito con deliberazione del Direttore Generale n. 974 del 06.09.2024 per il triennio 2024-2027.

Art. 2 - Comitato Etico

Nel rispetto degli indirizzi per la costituzione e il funzionamento dei Comitati Etici per la Pratica Clinica di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 983 del 17.06.2014, allegato B, il Comitato è costituito come organo consultivo e propositivo a supporto delle attività e delle decisioni sanitarie e socio-sanitarie dell'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti, senza vincoli di dipendenza gerarchica, in ordine agli aspetti etici ad esse connessi.

Art. 3 - Sede

Il Comitato ha sede presso la sede legale dell'Azienda ULSS n.1 Dolomiti (di seguito ULSS) in via Feltre n. 57 - 32100 Belluno.

Art. 4 - Indipendenza del Comitato

Il Comitato è un organismo indipendente e imparziale, preposto all'approfondimento degli aspetti bioetici connessi alla pratica clinica all'interno dell'Azienda e all'esterno di essa e alla stesura di linee di indirizzo o raccomandazioni di carattere generale o pareri su singoli casi relativamente ai profili bioetici che emergono dall'attività sanitaria e socio-sanitaria.

Art. 5 - Finalità

Nel suo operare il Comitato persegue le seguenti finalità:

- a) valutare e rappresentare gli aspetti etici nel rapporto tra persona e iniziative e attività sanitarie e socio-sanitarie;
- b) promuovere l'umanizzazione delle cure, con particolare riguardo al rispetto della dignità della persona, della sua identità, complessità e autonomia, promuovendone il benessere in una prospettiva bio-psicosociale e la centralità nel percorso di cura, considerando il contesto e il pluralismo di riferimenti valoriali e culturali;
- c) sensibilizzare gli operatori al coinvolgimento della persona nei processi decisionali che la riguardano e alla costruzione condivisa del percorso di cura;
- d) sensibilizzare gli operatori e la cittadinanza a un utilizzo equo e sostenibile delle risorse sanitarie, in relazione ai bisogni della popolazione;
- e) promuovere la sensibilizzazione bioetica della popolazione, con particolare attenzione ai giovani e alle associazioni di volontariato che si occupano di tematiche inerenti la salute e il sostegno dei malati e dei loro familiari.

Art. 6 - Funzioni

Il Comitato svolge le seguenti funzioni:

- a) fornire pareri in merito all'analisi etica di casi clinici o legati alla cura di persone con problemi di salute, a supporto degli operatori o su propria iniziativa, per promuovere la scelta del percorso più corretto dal punto di vista bioetico;
- b) sviluppare raccomandazioni ed indirizzi in merito agli aspetti etici in ambito sanitario e socio-sanitario, anche offrendo il proprio contributo alla stesura di procedure aziendali;
- c) promuovere la formazione e l'aggiornamento dei professionisti della salute e degli operatori sociali su temi bioetici;
- d) promuovere iniziative di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza, accrescere l'interesse e la conoscenza degli aspetti etici delle attività sanitarie e socio-sanitarie, favorendone il dibattito pubblico;
- e) promuovere la formazione e l'informazione per le associazioni di volontariato e per gli enti del terzo settore impegnati nel territorio nel sostegno delle persone con problemi di salute e dei più fragili, e delle loro famiglie;
- e) fornire un contributo di tipo etico alla riflessione sul tema dell'allocazione e dell'impiego responsabile delle risorse in ambito sanitario e socio-sanitario.

Non rientrano tra le funzioni del Comitato: la funzione di consulenza legale, la funzione disciplinare.

Art. 7 - Accesso al Comitato

Possono rivolgere al Comitato richieste di parere su specifici casi clinici o su problematiche bioetiche di carattere generale:

- pazienti dell'ULSS o pazienti che accedono ai servizi afferenti al territorio dell'ULSS, comprese le strutture convenzionate, e loro familiari;
- singoli operatori ed équipe operanti nell'ULSS e nelle strutture convenzionate;
- cittadini e associazioni che si occupano del sostegno e dell'assistenza alle persone malate e alle loro famiglie, operanti all'interno dell'ULSS o nel territorio.

L'istanza deve essere indirizzata alla Segreteria del Comitato per iscritto o inviata tramite email (comitato.etico@aulss1.veneto.it).

L'Ufficio di Presidenza, di cui al successivo art. 13, valuta l'inserimento della richiesta nell'ordine del giorno della prima seduta disponibile e decide sull'ammissibilità dell'istanza, motivando la eventuale inammissibilità.

Nel caso in cui provenga da una struttura dell'ULSS e riguardi un caso specifico, deve essere resa nota al paziente ed ai familiari e registrata nella documentazione sanitaria del paziente stesso.

Al fine di favorire l'accesso, il Comitato si impegna a pubblicizzare adeguatamente la propria attività.

Art. 8 - Riunioni: convocazione

Il Comitato si riunisce, di regola, una volta al mese od ogniqualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità o lo richieda almeno un terzo dei componenti.

Le riunioni avvengono su convocazione scritta da effettuarsi a mezzo e-mail non meno di 15 giorni prima della data stabilita, con l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo della riunione e degli argomenti all'ordine del giorno, accompagnata, se del caso, dalla relativa documentazione.

Qualora al Comitato sia richiesto un parere urgente, il Presidente convoca l'Ufficio di Presidenza, che raccoglie gli elementi necessari alla disamina della questione posta e procede alla convocazione di una riunione urgente per le vie brevi di un'eventuale gruppo ristretto di componenti, che provvederà alla stesura del parere da condividere con l'intero comitato.

Art. 9 - Riunioni: svolgimento, validità, votazioni

Le riunioni del Comitato sono presiedute dal Presidente e sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti.

Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vicepresidente vicario.

Le riunioni del Comitato si svolgono di norma in presenza o in via telematica. Restano valide le norme sulla validità delle riunioni e sulle votazioni.

I componenti impediti di intervenire alle riunioni possono far pervenire per iscritto, entro la data indicata nella convocazione, osservazioni e proposte, con l'eventuale indicazione di parere sugli argomenti in discussione. Tale comunicazione è allegata al verbale della riunione, ma non viene considerata come espressione di voto.

Le riunioni del Comitato non sono pubbliche ma possono essere aperte in casi particolari, su proposta di uno o più membri del Comitato, previa approvazione a maggioranza.

Art. 10 - Riunioni: verbale, pareri, sede

Delle riunioni viene redatto apposito verbale a cura della Segreteria, sottoscritto dal segretario verbalizzante e dal Presidente e approvato nella seduta successiva; al verbale vengono allegati i pareri con le relative motivazioni, nonché, su richiesta, le dichiarazioni di eventuali pareri discordanti.

I verbali e i pareri vengono conservati nell'archivio del Comitato e portati a conoscenza dei richiedenti e della Direzione Generale dell'ULSS n. 1 Dolomiti. È facoltà del Comitato richiedere all'ULSS quale applicazione abbia avuto il parere.

I pareri o i documenti prodotti dal Comitato su questioni di carattere generale e di interesse pubblico possono essere resi accessibili tramite pubblicazione sul portale istituzionale dell'ULSS.

Le riunioni si svolgeranno alternativamente presso le strutture dell'Ulss n. 1 Dolomiti di Belluno e presso quelle di Feltre.

Art. 11 - Componenti del Comitato

I componenti del Comitato sono scelti e nominati dal Direttore Generale dell'ULSS, sulla base di criteri di riconosciuta competenza professionale e di interesse e formazione in materia di bioetica e durano in carica tre anni.

I componenti partecipano al Comitato a titolo individuale, non possono delegare le loro funzioni. Operano con indipendenza di giudizio e autonomia.

Qualora un componente ritenga, per ragioni professionali o personali, di trovarsi in conflitto di interesse rispetto ad una questione in discussione, deve dichiararlo ed eventualmente astenersi. Il Comitato valuterà, in ogni caso, se ammetterlo alla discussione e alla votazione.

I componenti decadono allorché siano assenti ingiustificati a tre sedute nel corso dell'anno solare o in caso di dimissioni. In caso di decadenza o dimissioni, il Direttore Generale dell'ULSS provvede alla nomina di un sostituto entro 30 giorni.

Il rinnovo del Comitato deve garantire la multidisciplinarietà dei professionisti, la parità di genere, l'equilibrio fra il ricambio dei componenti e la garanzia di continuità con l'esperienza del Comitato precedente.

Art. 12 - Presidente

Il Comitato elegge, nella sua prima seduta, a maggioranza assoluta di voti e al proprio interno, un Presidente, che dura in carica tre anni. Il Presidente rappresenta il Comitato, ne cura la convocazione e ne presiede le riunioni, ne promuove e coordina l'attività, mantiene e cura i rapporti con l'ULSS.

Entro 90 giorni dalla sua nomina, il Presidente trasmette alla Direzione Generale il piano delle attività del Comitato, coerentemente con le finalità di cui all'art. 5.

Il Presidente è garante dell'applicazione della deliberazione del Direttore n. 852 del 4.9.2014 e della deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n. 983 del 17.06.2014, allegato B.

Art. 13 - Vicepresidenti, Segreteria Scientifica e Ufficio di Presidenza

Il Presidente propone due Vicepresidenti, che vengono eletti dal Comitato. Tra gli stessi il Presidente designa il Vicario, che lo sostituisce in caso di assenza, impedimento e dimissioni.

Il Presidente ed i Vicepresidenti costituiscono l'Ufficio di Presidenza, a cui spetta la definizione dell'ordine dei lavori, la valutazione sull'ammissibilità delle istanze di parere, l'organizzazione dell'istruttoria dei casi affidandoli ai componenti del Comitato, la nomina dei Gruppi di Lavoro di cui al successivo art. 14.

La Segreteria Scientifica garantisce adeguato supporto tecnico al Comitato nello svolgimento delle sue attività, con particolare riguardo agli approfondimenti richiesti sulle tematiche in discussione e alle attività di studio, ricerca e formazione.

La Segreteria Scientifica è attribuita dal Presidente a un componente del Comitato.

Art. 14 - Gruppi di Lavoro e Consulenze

Il Comitato, ogniqualvolta lo ritenga necessario, può istituire Gruppi di Lavoro su temi specifici, individuandone il Coordinatore fra i membri del Comitato.

Il Comitato, inoltre, può avvalersi della consulenza di specialisti esterni, anche tramite la partecipazione alle proprie sedute (pur senza diritto di voto), eventualmente in anche in via telematica, per una valutazione più appropriata di questioni particolari.

Art. 15 - Segreteria

Le funzioni di Segreteria del Comitato sono affidate a personale dell'ULSS.

La Segreteria cura l'organizzazione, la convocazione e la verbalizzazione delle riunioni, l'archiviazione delle domande e dei pareri e quant'altro attiene alla formalizzazione delle attività del Comitato, affinché quest'ultimo operi con speditezza ed economia procedurale.

La Segreteria coadiuva il Presidente nella pubblicizzazione delle attività del Comitato, sia attraverso il portale istituzionale dell'ULSS che nei rapporti con gli organi di informazione.

Art. 16 - Obbligo di riservatezza e tutela dei dati personali

Gli atti istruttori sono posti a disposizione dei componenti esclusivamente per l'attività del Comitato.

Ciascun componente del Comitato e gli eventuali consulenti esterni si impegnano ad osservare il segreto professionale rispetto a informazioni, documentazioni o conoscenze acquisite nel corso dell'attività del Comitato e a non divulgare le singole posizioni espresse nel corso delle sedute dello stesso.

Il Comitato si impegna a trattare i dati personali e sensibili di cui potrà venire a conoscenza nel corso della sua attività, in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni e dal Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali.

Art. 17 - Rinvio

Per quant'altro non previsto dal presente regolamento, si rimanda alle norme di cui alla DGRV Veneto n. 983 del 17.6.2014, nonché alla vigente normativa in materia.